

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 06 del 12.02.2007

U.O. “Difesa del Suolo”

OGGETTO: Affidamento interventi di manutenzione ordinaria e reimpianto di piccolo frutteto sperimentale su area agricolo-forestale di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Approvazione schema di convenzione.

PUBBLICAZIONE: <i>La pubblicazione all’ Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</i> <i>IL DIRETTORE</i> ALBO PRETORIO: <i>Pubblicata dal al n.° del registro</i> <i>IL DIRETTORE</i>	Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 21.09.1999, assunta con i poteri del Consiglio di Gestione, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 03 in data 10.01.2007, con la quale sono stati nominati i responsabili delle UU.OO del Parco; Considerato che il Parco Regionale delle Alpi Apuane è proprietario di un podere agricolo-forestale della superficie complessiva di ha. 2,00.00 ubicato in località “La Bosa” del Comune di Careggine (LU) e che sul suddetto terreno si intende effettuare interventi di manutenzione ordinaria agro-forestale e il reimpianto di un piccolo frutteto sperimentale; Premesso che con deliberazione n. 154 in data 23 novembre 2004 del Consiglio Regionale Toscano è stato approvato il 4° Programma Triennale per le aree protette 2004-2007; Vista la scheda progettuale redatta dall’U.O.C. Valorizzazione Territoriale dal titolo “<i>Fare rete per stare nella rete</i>” che intende valorizzare adeguatamente le specificità delle innumerevoli risorse presenti nel territorio che sono tra loro differenziate in termini tipologici, temporali e localizzativi, attraverso l’attivazione di interventi di messa in rete, nella convinzione sia della centralità delle azioni immateriali nelle politiche di valorizzazione che per creare connessioni funzionali capaci di garantire continuità virtuale e affermazione dell’idea Parco quale sintesi di un progetto collettivo; Considerato che nella suddetta scheda progettuale è ricompreso, all’interno del sottoprogetto 3c, l’intervento denominato “Realizzazione di un frutteto sperimentale” all’interno dell’azienda agricola del Parco in località “Bosa” del Comune di Careggine (LU); Ritenuto che gli interventi di cui sopra, ai sensi della Legge 31 gennaio 1994 n. 97 – Nuove Disposizioni per le Zone Montane – art. 17 “Incentivi alla Pluriattività” e L.R. 31 marzo 2000 n. 39 e succ. modif. ed integr. – Legge Forestale della Toscana – art. 14 nelle Zone Montane” e art. 15 “Ulteriori Interventi in Affidamen-
---	---

to”, possono essere realizzati da coltivatori diretti che conducono aziende agricole nei comuni montani;

Visto il “Bando di selezione riservata a Coltivatori Diretti che conducono aziende agricole ubicate in comuni montani, per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria agro-forestale e per il reimpianto di un piccolo frutteto sperimentale, su area agricolo-forestale di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane”, approvato con propria determinazione dirigenziale n. 24 del 09.11.2006 e pubblicato sul sito Internet del Parco, all’Albo Pretorio del Parco in Seravezza (LU) e del Comune di Careggine (LU) dal 10.11.2006 e fino al 24.11.2006;

Preso atto che alla data di scadenza del “Bando di Selezione” è pervenuta un’unica richiesta di partecipazione alla selezione per Coltivatori Diretti;

||
Ritenuto di voler provvedere alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria agro-forestale e per il reimpianto di un piccolo frutteto sperimentale; su area agricolo-forestale di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Preso contatto con il Coltivatore unico partecipante alla selezione di cui sopra, conduttore di una azienda agricola ubicata in località Saloniana del Comune di Careggine, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire gli interventi di cui sopra - con affidamento diretto dei lavori da parte del Parco regionale delle Alpi Apuane ai sensi della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 – Nuove disposizioni per le zone montane - art. 17 “Incentivi alle pluriattività” e della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e succ. modif. ed integr.– Legge Forestale della Toscana – art. 14 “Contratti nelle zone montane” e art. 15 “Ulteriori interventi in affidamento”- il tutto da formalizzarsi con apposita convenzione;

Visto lo schema di convenzione, contenente il computo metrico-estimativo degli interventi da realizzarsi, con il Coltivatore, comportante un impegno finanziario di € 2.800,00 (duemilaottocento/00euro), allegato alla presente determinazione sotto la *lettera A*;

Premesso che si rende necessario assumere impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- Di affidare al Coltivatore Sig. FRANCHI Dino in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ai sensi dei D.Lgs. n. 99/2004 e 101/2005 (di cui alla certificazione prot. n. 4977/n. 8 e 9 in data 09.01.2007, del Dipartimento Attività Produttive Servizi Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca della Provincia di Lucca), titolare di Azienda Agricola ubicata in zona classificata montana e all’interno dell’Area Contigua al Parco Regionale delle Alpi Apuane, in località Saloniana del Comune di Careggine (LU) con p.I.V.A. n. 01624120463, gli interventi di manutenzione ordinaria agro-forestale e il reimpianto di un piccolo frutteto sperimentale, sul fondo agricolo ubicato in località “La Bosa” del Comune di Careggine (LU), di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con i tempi e le modalità di realizzazione stabiliti nello schema di disciplinare d’incarico allegato alla presente determinazione sotto la *lettera A*;

- Di precisare che l’incarico deve intendersi come incarico di prestazione d’opera che non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con il Parco Regionale delle Alpi Apuane;

- Di corrispondere all’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) Sig. FRANCHI Dino, per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria agro-forestale e per il reimpianto di un pic-

colo frutteto sperimentale sul fondo agricolo ubicato in località “La Bosa” del Comune di Careggine (LU), di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane, la somma di € 2.800,00 (duemilaottocento/00euro), nei tempi e nelle forme previste dall'allegato sotto la *lettera A* alla presente determinazione;

- Di dare atto che la relativa spesa prevista in € 2.800,00 (duemilaottocento/00euro) viene imputata in quota parte di € 2.000,00 (duemila/00euro) sull'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 102 del 16.12.2004 all'Int. 1.11.07.02 Capitolo 2 del Bilancio di Previsione anno 2004, avente per oggetto “Spese per progetto di agricoltura e zootecnia biologica dei parchi regionali della Toscana” e in quota parte di € 800,00 (ottocento/00euro) sull'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 34 del 01.04.2005 all'Int. 1.11.07.02 Cap 2 del Bilancio di Previsione anno 2005, avente per oggetto “Spese per progetto di agricoltura e zootecnia biologica nei parchi regionali della Toscana”;

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore e al Responsabile dell'Ufficio Affari Contabili del Parco.

DETERMINA INOLTRE

- Di dichiarare che la presente determinazione entri immediatamente in vigore.

Il Responsabile U.O. Difesa del Suolo
Per. Agr. Gianfranco Genovesi

Allegato "A" alla determinazione Dirigenziale n. 06 in data 12.02.2007 dell'U.O. Difesa del Suolo

SCHEMA DI CONVENZIONE

Schema di convenzione redatto ai sensi ai sensi dell'art. 17 comma 1° della L. n. 97/94 e artt. 14 e 15 della L.R. 39/2000 tra:

- Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, con sede in Seravezza (LU), Via Corrado del Greco, n. 11, C.F. 94001820466, in seguito indicato come Parco, rappresentato dal Per. Agr. Gianfranco Genovesi, nato a Massa (MS) il 28.08.1955, responsabile dell'Unità Operativa Difesa del Suolo, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 3° della deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 9 in data 04.11.2003, è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente con il presente atto l'Ente che rappresenta;

- Il Sigg. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di all'Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) di seguito denominato Coltivatore, proprietario della Azienda Agricola denominata _____ C.F. _____ e P. I.V.A. n. _____, ubicata all'interno dell'Area Contigua al Parco Regionale delle Alpi Apuane ed in zona montana, in località _____ del Comune di _____ Provincia di _____;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane è proprietario di un podere agricolo – forestale della superficie complessiva di ha. 2,00.00 circa, ubicato in località "La Bosa" del Comune di Careggine (LU) e che su parte del suddetto terreno si intende effettuare interventi di manutenzione ordinaria agro-forestale e il reimpianto di un piccolo frutteto sperimentale, finalizzati al mantenimento della biodiversità vegetale ed al recupero del precedente equilibrio agro-ambientale;

- Tali interventi sono realizzabili da coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, ai sensi della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 – Nuove disposizioni per le zone montane - art. 17 "Incentivi alle pluriattività" e della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e succ. modif. ed integr.– Legge Forestale della Toscana – art. 14 "Contratti nelle zone montane" e art. 15 "Ulteriori interventi in affidamento";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

Il Parco affida al Coltivatore, che accetta, l'incarico di realizzare i sotto elencati interventi di manutenzione:

a) - Ripulitura dalla vegetazione erbacea ed arbustiva recentemente insediatasi nei terreni identificati nel Catasto del Comune di Careggine al foglio 1 mappali 1259 e 1261 su una superficie ragguagliata di mq. 1.500;

b) - Reimpianto, sull'area precedentemente ripulita, di un piccolo frutteto sperimentale con cultivar locali (fornite dal Parco in apposito contenitore) di melo, pero, pesco, nespolo, kachi,

ciliegio e fico, mediante apertura di n. 100 buche delle dimensioni di cm. 40X40X40, adottando un sesto d'impianto di ml. 3,50 sulla fila e ml. 4,00 tra le file (in modo da ottenere una densità di circa 70 piante per ogni 1.000 mq. Di terreno), messa a dimora delle n. 100 piante da frutto, previa rimozione del contenitore, colmataura della buca con il terreno di scavo selezionato e distribuzione sulla superficie della buca di Kg. 8,00 di concime stallatico per singola pianta. Apposizione di tutore in paletto di castagno (da ricavarsi in loco all'interno della proprietà del Parco) a sostegno delle prime fasi di crescita della pianta.

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO

N°	DESIGNAZIONE LAVORI	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
a	Ripulitura dalla vegetazione erbacea ed arbustiva di recente insediamento, su una superficie complessiva di mq. 1.500	€ 0,50 al mq.	€ 750,00	
b	Reimpianto di piccolo frutteto sperimentale con cultivar locali, mediante apertura di buche delle dimensioni di cm. 40X40X40, con sesto d'impianto di ml. 3,50 sulla fila e ml. 4,00 tra le file, messa a dimora di piante da frutto, colmataura della buca e distribuzione Kg. 8,00 di concime stallatico per singola pianta. Apposizione e fissaggio di tutore in paletto di castagno a sostegno delle prime fasi di crescita, su complessive piante n. 100	€ 15,83/cad.	€ 1.583,00	€ 2.333,00
TOTALE LAVORI				€ 2.333,00
PER I.V.A. il 20% di € 2.333,00				€ 467,00
COMPLESSIVO DI SPESA				€ 2.800,00

Art. 2 **(Durata della convenzione)**

I lavori di cui all'art. 1 della presente convenzione, dovranno avere inizio dal giorno _____ e dovranno essere ultimati entro _____ giorni naturali e consecutivi. Il Coltivatore per la realizzazione degli stessi, potrà utilizzare il proprio lavoro e quello dei familiari, di cui all'art. 230 bis del Codice Civile nonché l'utilizzo esclusivo di macchine e attrezzature proprie.

Art. 3 **(Responsabilità)**

Il Coltivatore tiene indenne il Parco da qualsiasi danno e responsabilità che a qualunque titolo possano derivare a se stesso, ad altre persone e cose, dalle attività previste nella presente convenzione. E' tenuto inoltre alla rigorosa osservanza di tutte le norme antinfortunistiche attualmente vigenti e comunque in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, nessuna esclusa.

Art. 4 **(Accettazione prezzi)**

Tutti i prezzi indicati nella presente Convenzione sono per lavori a misura, in base ai quali saranno pagati i lavori stessi, si intendono accettati dal Coltivatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 5
(Importo della convenzione)

Per la realizzazione degli interventi previsti nell'art. 1 il Parco corrisponderà, in unica erogazione, la somma complessiva di € 2.800,00 (duemilaottocento/00euro). Il pagamento avverrà a seguito di verifica tecnica del responsabile della U.O. Difesa del Suolo del Parco, il quale provvederà alla liquidazione con propria determinazione dirigenziale.

Art. 6
(Risoluzione)

Al Parco è comunque riservata la facoltà unilaterale di recedere dal presente incarico in qualunque fase dello stesso. In tal caso sarà riconosciuto al contraente il corrispettivo del lavoro effettivamente eseguito, secondo quanto previsto dal Computo metrico estimativo.

Art. 7
(Penali)

In caso di mancato rispetto dei tempi di inizio e termine dei lavori di cui all'art. 2 sarà applicata la penale di € 10,00 (dieci/00euro) per ogni giorno di ritardo.

Art. 8
(Controversie)

Tutte le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione e/o interpretazione del presente contratto verranno devolute - ex art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile - ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dal Parco, uno dal Coltivatore ed il terzo da designarsi d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lucca. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e si pronuncerà anche sulle spese.

Art. 9
(Spese imposte e tasse)

Tutte le spese per bolli, diritti, imposte ed altre derivanti dal presente atto, sono a carico del Coltivatore, senza diritto di rivalsa.

Art. 10
(Esecutività)

Il presente atto è impegnativo per il Coltivatore, dopo la sua sottoscrizione, mentre per il Parco lo diventerà solo dopo l'esecutività della determinazione di affidamento dell'incarico e non costituisce rapporto di dipendenza.

Art. 11
(norme finali)

Il presente atto redatto per scrittura privata in doppio originale non è soggetto a registrazione fino al caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 8 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Massa, li _____

Per l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Il Responsabile dell'U.O. Difesa del Suolo

Per. Agr. Gianfranco Genovesi _____

Il Coltivatore _____

Il sottoscritto _____, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettarne espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli 2 (durata), 3 (responsabilità) 6 (risoluzione) 8 (controversie) del presente disciplinare d'incarico.

Il Coltivatore _____